

trebbe servire di criterio per stabilire una tassa, non è men vero che, essendo in commercio tante azioni, tanti fondi pubblici, che comprano e vendono per conto altrui, essi realizzano, nel corso dell'anno, non lievi guadagni. Credo dunque che, anche attenendosi all'esercizio della propria professione, vi sono parecchi agenti di cambio i quali possano talora, senza inconveniente, senza che possano dirsi troppo onerati, sopportare la tassa stabilita in lire 1200. Addurrò, in proposito, alcuni esempi.

Ho qui una nota di quello che si pagava dai principali negozianti all'ingrosso e cambia-monete nel 1855, in seguito alle consegne fatte da loro e rettificata, e trovo che vi erano tra i negozianti all'ingrosso di quelli portati a 2750, 2250, 2000, 1500, 1250, 750, ecc., e poi dei cambia-monete, che pagavano 1500 lire. Dunque vede che si pagava assai di più di quello che viene stabilito nella tabella attuale. Perciò, mi pare che, se si confronta il numero delle altre professioni che sono ancora qui contemplate con la proporzione che deve essere destinata per il grado primo, non vi sia sicuramente a temere di non trovarne un certo numero il quale possa tollerare agevolmente questa tassa, quando anzi vi è un'agevolezza quasi della metà.

È ben vero che bisogna ancora aggiungere la tassa proporzionale, la quale potrà andare a 200 o 400 lire, ma comprendendovi anche questa, si vedrà che tuttavia molti di quelli che ho nominati (e posso far tener privatamente agli onorevoli preopinanti questa nota, la quale è estratta per intero dai ruoli consumati nel 1855) risparmiano ancora una somma sopra quella che pagavano nel 1855.

È vero quanto notava l'onorevole deputato Cabella che, osservando collettivamente tutte queste professioni, sarà forse più facile di trovarne un numero maggiore, che dovrà andare nel primo grado; ma non è men vero quanto diceva io che facilita il modo di comprendere nel primo grado quelli che vi debbono stare; poichè, secondo l'esempio che adduceva, dovendosi, sopra 15 negozianti all'ingrosso di uno stesso genere, collocarne solo uno, potrebbe darsi il caso, trattandosi di questa classe di negozianti, che sopra un tal numero ve ne fossero due che potessero facilmente pagare la tassa di questo primo grado e così, se più di uno non se ne mette, l'altro cade subito nel secondo grado, quantunque il suo reddito possa sopportare l'imposta che è fissata pel primo.

Se invece questi 15 si uniscono con altri esercenti compresi nella serie terza, vuol dire che questo tale che nel sistema della graduazione per professioni verrebbe in secondo grado, lo può essere nel primo.

Per tal modo si vede come sia più facile colpire i negozianti ricchi che debbono collocarsi nel primo grado. Dunque mi pare che la differenza non sia poi tanto forte, da potere ancora dar materia ad una più lunga discussione.

Si rifletta inoltre che l'intendimento del Ministero, della Commissione e anche dei deputati che assistevano all'esame di questa tabella, si fu di aggravare alquanto quelli che possono comodamente pagare questa tassa, per portare una riduzione poi nei gradi inferiori, e ciò sempre nell'intento di seguire la massima di alleggerire quelli che sono in condizione meno favorevole e meno agiata.

Per tali considerazioni spero che la Camera vorrà adottare le somme come sono state proposte nella tabella che si discute.

**PRESIDENTE.** Il deputato Ricci ha facoltà di parlare.

**CABELLA.** Vorrei sapere se la nota di cui parlò il signor ministro sia tratta dai ruoli del 1851.

**LANZA,** ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del

*portafoglio delle finanze.* Fu tratta dai ruoli del 1855, perchè in quell'anno era ancora in vigore la legge del 1851.

**CABELLA.** Dunque è basata sulla legge del 1851; ed allora farei osservare che dal 1851, al 1856 decorsero cinque anni.

**LANZA,** ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del *portafoglio delle finanze.* Ma è tratta dai ruoli del 1855.

**CABELLA.** Ebbene: dal 1855 sono tuttavia già corsi tre anni, e non può essere perciò invocata per il 1856. Osservo poi che i ruoli del 1855 essendo formati sulle dichiarazioni del 1851, queste non possono più servirci di base ad un aumento d'imposta oggigiorno, poichè nel 1851 vi furono sorgenti di guadagno che in oggi sono affatto cessate.

Convien pure osservare che, secondo la legge del 1851, il negoziante pagava sopra tutto intero il suo patrimonio commerciale, compreso in esso il valore delle navi che egli possedeva. Sa il signor ministro che nella legge del 1855 si creò appunto una nuova categoria ed una nuova tassa speciale per gli armatori, in ragione di 50 centesimi la tonnellata, per togliere le questioni che la legge del 1851 aveva fatto nascere a questo riguardo.

Il negoziante che nel 1851 pagava lire 1500 o lire 2000, le pagava adunque, non tanto in ragione del capitale investito in mercanzie, quanto in ragione del capitale investito in navi. Invece sotto l'impero della legge del 1855 e delle modificazioni che si farebbero alla tavola B, egli pagherebbe 1400 lire per il commercio che fa in mercanzie, e lire 1500 per il capitale impiegato in bastimenti: ed ecco come al dì d'oggi egli verrebbe a sopportare una tassa molto maggiore di quella che pagava sotto la legge del 1851.

Perciò gli estratti invocati dal Ministero per giustificare la tassa di lire 1400, per il primo grado della terza serie, non sarebbero concludenti al suo scopo.

Aggiungerò ancora che i guadagni straordinari del 1851 procedevano da commissioni venute dall'estero e da operazioni che veramente precacciavano utili reali in aumento dei capitali nazionali; mentre invece quelli che fanno i cambia-monete coi giochi di Borsa non costituiscono un aumento di capitale per la nazione, poichè ciò che uno guadagna, un altro lo perde. Per conseguenza, non portando un utile vero, e non accrescendo la ricchezza sociale, non possono nè devono servire di base ad un aumento d'imposta.

**RICCI.** Io non intendo ripetere, in ora, tutti gli argomenti che già sono stati indicati e svolti; mi limiterò solamente ad un'osservazione sul merito del ragionamento fatto dal signor ministro.

Per giustificare l'aumento portato in questa categoria, egli ha accennato che otto o dieci o dodici denunce fatte nel 1855, dietro la legge del 1851, portavano che gli esercenti erano suscettibili di una quota anche maggiore di quella che ora si propone. Io non contesto per niente quanto fu esposto; ma mi pare che da questo stesso fatto, il quale è uno dei pochi dati che abbiamo, si possa dedurre un argomento convincentissimo ed evidente, perfettamente contrario, cioè l'eccesso della tassa proposta. Sta vero che ci saranno dieci o dodici che potranno pagare questa tassa; ma prego la Camera a riflettere che il gruppo di tutte e nove le classi di negozianti, compresi nella serie terza, porta un complesso di quote nella città di Torino e Genova, almeno di 500. (No / no !)

Sì, signori; del resto, sarebbe facile il verificarlo. Egli sta in fatto che essa è la classe più forte e numerosa, e che ascenderà benissimo, in ciascheduna di queste due città, il numero delle quote a 500. Ora, invece di dodici, bisogna di necessità colpirla cinquanta almeno nel grado massimo.